

UNA LEGGE PER LA RIABILITAZIONE DEI SOLDATI ITALIANI FUCILATI NELLA *GRANDE GUERRA*

Giorgio Giannini

LE INIZIATIVE PER LA RIABILITAZIONE

Dalla fine del Novecento, in alcuni Paesi si è iniziato a parlare di “riabilitare” i soldati fucilati in seguito a sentenza di condanna a morte emessa dai Tribunali Militari o “morti per mano amica”, per restituire ad essi l’onore di “caduti in guerra” o di “morti per la Patria”. Successivamente, in alcuni Paesi sono state approvate delle Leggi e sono stati realizzati dei monumenti per ricordare questi soldati. Il primo Paese è stato nel 2.000 la Nuova Zelanda, seguito dal Canada nel 2001, dalla Gran Bretagna nel 2.006 e dalla Francia nel 2013.

Nel 2014 sono state prese anche nel nostro Paese delle iniziative per la riabilitazione dei soldati condannati a morte e fucilati e di quelli uccisi “per mano amica”, in base all’art. 40 del *Codice Penale dell’Esercito*, approvato con il Regio Decreto 28 novembre 1869, ed in base alla *Circolare n. 2910*, avente valore di Legge data la situazione di Guerra, emanata dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. Luigi Cadorna, il 1 novembre 1916. L’art. 40 prevedeva l’obbligo per il Superiore gerarchico di far uccidere, o di uccidere personalmente, immediatamente, con “esecuzione sommaria”, il soldato autore di un grave reato, come la *diserzione* e la *disobbedienza*, soprattutto collettiva (*ammutinamento o rivolta*). In caso contrario, il Superiore era ritenuto corresponsabile e quindi passibile della stessa pena dell’autore del reato. Spesso, alla “esecuzione sommaria” dei soldati che tardavano ad uscire dalla trincea in caso di attacco, provvedevano i Carabinieri presenti nella stessa trincea.

La *Circolare n. 2910*, invece, prevedeva l’obbligo per il Comandante del Reparto, in caso di ammutinamento o di rivolta, di ordinare la “*decimazione*” (la fucilazione di un soldato ogni dieci, scelto a sorte o mediante la *conta* del reparto schierato), per “dare l’esempio”.

In particolare, il Comune di Santa Maria La Longa (Udine), nel marzo 2014 ha apposto una lapide commemorativa della fucilazione dei 28 soldati della Brigata *Catanzaro* che, nel luglio 1917, mentre si trovavano in questa località per un periodo di riposo dal fronte, si ammutinarono perché non volevano ritornare in

prima linea, sul monte Hermada, nel quale molti di loro commilitoni erano morti in seguito ai continui e cruenti combattimenti con gli Austriaci.

Inoltre, il 4 novembre 2014 (anniversario della "Vittoria" nella *Grande Guerra*) è stato lanciato un Appello al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio, sottoscritto da centinaia di docenti universitari e delle Scuole di ogni ordine grado e da rappresentanti di Associazioni culturali, per chiedere la *riabilitazione* dei soldati condannati a morte dai Tribunali Militari e fucilati sommariamente al *fronte*, per i reati di insubordinazione, chiedendo che fossero considerati "caduti per la Patria".

L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

In seguito alle suddette iniziative, sono state presentate alla Camera dei Deputati due Proposte di Legge per la *riabilitazione* dei circa 350 soldati italiani fucilati in seguito a sentenze di condanna a morte emesse dagli oltre cento *Tribunali Militari di Guerra*, in gran parte *Straordinari*, e dei soldati uccisi "da mano amica", al *fronte*, con le *decimazioni* e le *esecuzioni sommarie*: la prima, è stata presentata il 21 novembre 2014 da 68 Deputati, in gran parte del PD (Atti Camera n. 2741, primo firmatario l'On. Gian Paolo Scanu, Capogruppo PD nella Commissione Difesa); la seconda Proposta di legge è stata presentata il 14 aprile 2015 da 7 Deputati (Atti Camera n. 3035, primo firmatario l'On. Basilio).

Le due *Proposte di legge* sono state discusse insieme, nella IV Commissione Permanente *Difesa* della Camera, presieduta dall'On. Elio Vito (FI), dal 14 aprile 2015 al 13 maggio 2015, quando ha espresso parere favorevole all'approvazione della Proposta in un *testo unificato* ed ha incaricato il Relatore, l'On. Giorgio Zanin, di riferire oralmente in Aula.

La discussione in Aula si è svolta il 20 e 21 maggio, con l'obiettivo di arrivare all'approvazione della Legge prima della ricorrenza del Centenario dell'entrata in guerra del nostro Paese (24 maggio 1915).

Il 21 maggio 2015, la Camera dei Deputati ha approvato, con 331 favorevoli, nessun contrario ed un astenuto, in prima lettura la Legge per la "*riabilitazione*" dei soldati italiani condannati a morte per alcuni gravi reati previsti dal *Codice Penale dell'Esercito*, approvato con il Regio Decreto 28 novembre 1869.

Il testo di Legge ora passa al Senato e speriamo che sia approvato definitivamente prima del 4 novembre, anniversario della fine della *Grande Guerra*, in modo da restituire ai nostri soldati fucilati o "morti per mano amica", lo status di "caduti in guerra".

LA PROCEDURA PER LA RIABILITAZIONE

La Legge prevede due diverse procedure per la *riabilitazione*.

In base all'articolo 1 della Legge, il procedimento per la *riabilitazione* dei soldati fucilati in seguito a condanna a morte emessa da un Tribunale Militare è affidato al *Procuratore Generale Militare* presso la *Corte Militare d'Appello* (con sede a Roma e con competenza su tutto il territorio nazionale), il quale presenta d'ufficio, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge, la richiesta al *Tribunale Militare di Sorveglianza* competente (in base al luogo di residenza dei miliari condannati a morte).

I reati gravi , che hanno comportato la condanna a morte dei soldati, e per i quali è possibile la *riabilitazione*, sono la *diserzione*, la *disobbedienza*, l'*ammutinamento* e la *rivolta*. Sono invece esclusi dalla *riabilitazione* i soldati condannati a morte per i *reati comuni* di omicidio, saccheggio, violenza sessuale e spionaggio.

La riabilitazione è dichiarata, “ *a seguito di autonoma valutazione*”, dal *Tribunale Militare di Sorveglianza* ed estingue le “pene accessorie”, sia civili che militari, come la *degradazione*, cioè la perdita del grado militare ricoperto.

Invece, per i soldati uccisi “per mano amica”, in forza dell'art. 40 del *Codice Penale dell'Esercito* (mediante le “esecuzione sommarie”) o in base alla *Circolare n. 2910* del 1 novembre 1916 (mediante le “decimazioni”), la Legge prevede, all'art. 2,1° Comma, che i loro siano inseriti, “*su istanza di parte*” (la “parte” può essere,oltre ad un familiare del soldato fucilato, anche il Comune di nascita del soldato) “*nell'Albo d'oro del Commissariato Generale per le onoranze ai caduti*” e nel contempo “*è data comunicazione al Comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale*”.

La Legge, inoltre, prevede, in base all'art. 2, 2° Comma, che “*in un'ala del Complesso del Vittoriano*”, a Roma (cioè il cosiddetto *Monumento al Milite Ignoto*), sia posta una “*targa in bronzo*” , con la quale la Repubblica manifesti “*la volontà di chiedere il perdono dei militari caduti, che hanno conseguito la riabilitazione*”. In base al 3° Comma, il testo inciso sulla “*targa in bronzo*” sarà scelto in base un Concorso nazionale, indetto dal MIUR e riservato agli Studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado (le Scuole Superiori). Il testo sarà anche esposto “*con adeguata collocazione, in tutti i Sacrari militari*”.

Inoltre, l'art. 2, 4° Comma, della Legge dispone la “*piena fruibilità*” degli archivi delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri per tutti gli atti, relativi “*alle fucilazioni ed alle decimazioni*”, che non siano già stati versati agli Archivi di Stato, in modo da fare piena luce sui tragici fatti delle *decimazioni*, delle *esecuzioni sommarie*, anche

da parte dei Superiori, compiuti andando oltre i casi previsti dal Codice penale Militare, come affermò la specifica *Commissione di inchiesta* nel 1919.

Infine, l'art. 3 della Legge dispone che il *Comitato tecnico-scientifico per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del "fattore umano" nella Prima Guerra Mondiale*, istituito dal Ministero della Difesa con Decreto 16 ottobre 2014, pubblicherà i propri lavori in modo da assicurarne la “*massima divulgazione*”.

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA LEGGE

L'aspetto più discutibile della Legge è il fatto che la Riabilitazione dei soldati fucilati sia disposta, in base all'art. 1, 3° Comma, dal *Tribunale Militare di Sorveglianza* a seguito di una sua “*autonoma valutazione*”, caso per caso.

Nelle due Proposte di Legge non era prevista questa “*autonoma valutazione*” da parte del *Tribunale Militare di Sorveglianza*, che pertanto doveva accogliere e ratificare la richiesta di riabilitazione presentata dal *Procuratore Generale Militare* presso la *Corte Militare d'Appello*. In verità, la 1 Commissione Permanente della Camera (Affari Costituzionali) nell'esprimere il parere favorevole sulla Proposta di Legge n. 2741 aveva chiesto alla Commissione Difesa di valutare “*l'opportunità di definire... i presupposti su cui il Tribunale Militare di Sorveglianza fonda la decisione sulla richiesta di riabilitazione e di chiarire in particolare se la riabilitazione consegua al verificarsi del presupposto della condanna alla pena capitale per i reati previsti o se il Tribunale possa effettuare un'autonoma valutazione*”.

Speriamo, pertanto, che la “*autonoma valutazione*” da parte del *Tribunale Militare di Sorveglianza*, che dovrà accertare caso per caso i presupposti per la concessione della riabilitazione, non comporti un “esame puntiglioso” degli atti processuali (in caso di sentenza di condanna a morte, in seguito ad un processo) o dei documenti comunque trovati sul “singolo caso” (che sono molto rari nel caso di *esecuzione sommaria* o di *decimazione*), magari per non sconfessare l'operato dei Tribunali Militari dell'epoca e dei Comandanti militari, con la conseguenza di negare in parecchi casi la riabilitazione. Se questo dovesse accadere, sarà snaturato lo “*spirito*” della Legge, approvata all'unanimità (con una sola astensione) dalla Camera dei Deputati il 21 maggio 2015. In quel caso, sarebbe stato meglio disporre con Legge il “*perdonò*” o la “*riabilitazione militare*”, a tutti i soldati caduti per “*mano amica*”, come hanno fatto nei Paesi anglosassoni ed in Francia, eccettuati i casi di condanna morte per la commissione di reati comuni (omicidio, stupro...).

Un altro aspetto importante di riflessione riguarda le funzioni del *Comitato tecnico-scientifico per la promozione di iniziative di studio e di ricerca sul tema del "fattore umano" nella prima Guerra Mondiale*, istituito dal Ministero della Difesa con il

Decreto 16 ottobre 2014, che in base all'art.3, semplicemente “*promuove la pubblicazione dei propri lavori, in forme che assicurino la massima divulgazione*”. Invece, secondo l'art. 1,1° Comma, della Proposta di Legge n. 3935, non recepito dalla Legge, il suddetto Comitato aveva il compito di predisporre “*entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge, una Relazione sulla pena di morte irrogata al personale militare durante il conflitto, nonché sui casi di decimazioni e di esecuzioni sommarie verificatisi durante le operazioni belliche*”.

Inoltre, non è stata recepita nella Legge la previsione dell'art.1, 3° Comma, della Proposta di Legge 3035, secondo il quale “*Ogni cittadino ... può inviare al (sudetto) Comitato relazioni, richieste e materiali utili alla ricostruzione degli eventi*”.

Inoltre, appare singolare la previsione dell'art.2,1°Comma, della Legge (presente in verità anche nelle due Proposte di Legge) che i “*nomi dei militari...fucilati.... sono inseriti,su istanza di parte presentata al Ministro della Difesa, nell'Albo d'oro del Commissariato Generale per le onoranze ai caduti* ”. Perché si richiede la “istanza di parte”? Chi è la “parte” che può presentare la richiesta al Ministero della Difesa, tenendo conto che può non esserci più alcun familiare del “caduto”, essendo trascorsi più di cento anni dagli eventi ? Non era meglio inserire automaticamente i nomi dei soldati fucilati e riabilitati “*nell'Albo d'Oro*”, senza fare nessuna richiesta al Ministero della Difesa?

Inoltre, sarebbe stato opportuno prevedere espressamente, all'art. 2, 1° Comma, l'obbligo per i Comuni, ai quali sono comunicati i nomi dei caduti riabilitati, di inserire i loro nomi, se non presenti, nelle lapidi e nei monumenti commemorativi dei caduti della *Grande Guerra*, posti soprattutto nei cosiddetti *Viali e nei Parchi della Rimembranza*, creati nei Comuni all'inizio degli anni Venti.

Infine, sarebbe stato opportuno stabilire all'art. 2, 4° Comma, della Legge che il Governo non può porre il “*segreto militare o di Stato*”, come era previsto dalla Proposta di Legge n. 3035, sugli archivi delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, per fare piena luce sulle *decimazioni* e sulle *esecuzioni sommarie*.